

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4467 del 12/08/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MB S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di torneria, fresatura meccanica e lavorazioni di lamiere, sito in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Industria n. 187, loc. Beni Comunali.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4642 del 12/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MB S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di torneria, fresatura meccanica e lavorazioni di lamiera, sito in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Industria n. 187, loc. Beni Comunali.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società MB S.r.l. (C.F. e P.IVA 00367040375) per l'impianto destinato ad attività di torneria, fresatura meccanica e lavorazioni di lamiera, sito in Comune di Crevalcore, via dell'Industria n. 187, loc. Beni Comunali, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Crevalcore}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Crevalcore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **MB S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società MB S.r.l. (C.F. e P.IVA 00367040375) con sede legale in Comune di Crevalcore via dell'Industria n. 53, loc. Beni Comunali, per l'impianto sito in Comune di Crevalcore, via dell'Industria n. 187, loc. Beni Comunali, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 18/03/2024 (Prot. n. 8148) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8449 del 20/03/2024 (pratica SUAP n. 15/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/03/2024 al PG/2024/53478 e confluito nella **Pratica SINADOC 13430/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, richiedendo il supporto di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale per la matrice di impatto acustico.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/58526 del 27/03/2024, in qualità di Autorità Competente per AUA ed ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) in forma semplificata ed in modalità asincrona dell'endoprocedimento di adozione dell'AUA ed ha contestualmente ha richiesto i relativi pareri e nulla osta in merito ai titoli abilitativi richiesti ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Crevalcore, Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Sorgeacqua S.r.l.) ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/68639 del 12/04/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato con nota Prot. n. 1204 del 07/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/06/2024 al PG/2024/105348, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto, con contestuale richiesta di adeguamenti agli scarichi in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/105471 del 07/06/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Crevalcore con nota Prot. n. 16833 del 11/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/06/2024 al PG/2024/107918, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/133266 del 19/07/2024 ha sollecitato il Comune di Crevalcore ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Sorgeacqua S.r.l.), ai sensi Punto 4.8 della D.G.R. 1053/2003, ha classificato lo scarico parziale delle acque di raffreddamento come *“scarico acque reflue industriali, in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento”* e pertanto ha prescritto che *“lo scarto dell'acqua in uscita deve essere immesso nella rete fognaria nera”*, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Crevalcore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti

dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 869,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C -matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 09/08/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MB S.r.l.

Comune di Crevalcore (BO), via dell'Industria n. 187, loc. Beni Comunali

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via dell'Industria (afferente al depuratore comunale di Crevalcore) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l., come "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali (proveniente dall'addolcitore presente nell'attività di torneria, fresatura meccanica e lavorazioni di lamiere), di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici presenti nell'attività medesima) e di acque meteoriche di dilavamento (provenienti dai coperti e dalle aree di sosta e transito della medesima attività).

Prescrizioni

Visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Sorgeaqua S.r.l.) Prot. n. 1204 del 07/06/2024 e dato atto che, alla data di redazione del presente allegato il Comune di Crevalcore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato alcun motivo ostativo, si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Al fine di adeguare scarichi in pubblica fognatura secondo quanto prescritto dal succitato parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, il Titolare dello Scarico deve **trasmettere, mediante il portale accesso unitario (SUAP-ER) ed entro il termine ultimo del 31/12/2024, al SUAP del Comune di Crevalcore una domanda di modifica sostanziale di AUA** per la matrice scarichi in pubblica fognatura.
2. In attesa di adeguamento degli scarichi in pubblica fognatura di cui al precedente punto 1), si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l., con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 1204 del 07/06/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/06/2024 al PG/2024/105348). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/03/2024 al PG/2024/53478), con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Scarichi idrici" datato marzo 2024;
 - Elaborato "Planimetria reti fognarie" non datato.

Pratica Sinadoc 13430/2024

Documento redatto in data 09/08/2024



SorgeAqua S.r.l.

Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (MO)
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196

Capitale sociale € 15.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

**Pratica SINADOC
n. 13430/2024**

**Pratica SUAP
n. 65/2024**

Spett.li

COMUNE DI CREVALCORE

SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via G. Matteotti, 191
40014 Crevalcore (BO)
comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

ARPAE – Sezione Provinciale Bologna

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA – UNITA' AUA ED ACQUE REFLUE
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2024-06-07 11:50:33.0, PG/2024/105348

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0001204/2024 del 07/06/2024

**Oggetto: DOMANDA DI AUA PRESENTATA DALLA SOCIETA' M.B. S.R.L.
VIA DELL'INDUSTRIA N.187, LOCALITA' BENI COMUNALI – CREVALCORE
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
PARERE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
SCARICHI IDRICI	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <input type="checkbox"/> Acque reflue industriali nella pubblica fognatura <input type="checkbox"/> Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura <input type="checkbox"/> Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura <input type="checkbox"/> Acque industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura <input checked="" type="checkbox"/> Acque reflue domestiche

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l’articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05”.

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

Con la delibera dell’Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il regolamento del Gestore allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 26 giugno 2008 Testo modificato con delibera dell’Assemblea di Ato 4 Mo n° 6 del 24.05.2010. Testo approvato con delibera del CDA di Sorgeaqua n° 8 del 22.06.2010 B

B – Parte descrittiva

La ditta “M.B. SRL” svolge la propria attività lavorativa nel settore metalmeccanico.

L’azienda progetta, realizza stampi e produce manufatti in metallo per conto terzi utilizzando presse, rettifiche, macchine a controllo numerico e tradizionali.

Oggetto di intervento è l’installazione di un addolcitore per la produzione di acqua addolcita per l’impianto di riscaldamento a pavimento e per i servizi igienici.

C – Istruttoria e pareri

Gli stabilimenti delle ditte M.B. S.R.L. e IMMOBILTEC S.P.A., individuati in Via dell’Industria n.53-187 località Beni Comunali – Crevalcore (Foglio 98, Mappali 489-517) sono autorizzati con Nulla Osta all’allacciamento al Servizio Idrico Integrato Prot.N. 758 del 28/04/2023, riferimento pratica CR/023-22/DOM del 22/03/2022 – Variante N.1, rilasciato da Sorgeaqua S.r.l..

Le acque di scarico sono classificate come **acque reflue domestiche**.

D – Prescrizioni e disposizioni

L’intervento oggetto della presente richiesta riguarda l’installazione di un addolcitore automatico doppio corpo a scambio ionico, si evidenzia quanto segue:

- l’acqua prodotta non viene utilizzata per usi industriali, ma viene convogliata all’impianto di riscaldamento a pavimento e nei servizi igienici;
- si stima un consumo di acqua pari a 434 mc annuali;
- lo scarto dell’acqua in uscita viene immesso nella pubblica fognatura di Via dell’Industria.

Premesso che:

- 1) Secondo quanto previsto all’Art. 4.8 del DGR 1053/2003 le acque di raffreddamento “...*pur non essendo state espressamente definite dal decreto, si qualificano per loro natura come acque di processo. Ai fini della loro classificazione, pertanto, sono da ritenersi comprese nella definizione di “acque reflue industriali” in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento*”;

- 2) L'espressione "sistemi di raffreddamento industriali" si riferisce ai sistemi per eliminare il calore in eccesso da qualsiasi mezzo di processo, utilizzando lo scambio di calore con acqua e/o aria per ridurre la temperatura del mezzo ai livelli di quella ambiente;

Valutato che tale processo non coinvolge la produzione di beni e l'acqua viene utilizzata esclusivamente per una migliore funzionalità degli impianti igienico-sanitari dell'edificio, **si ritiene che le acque possano essere equiparate alle acque reflue domestiche.**

Lo scarto dell'acqua in uscita deve essere immesso nella rete fognaria nera, si chiede l'aggiornamento dell'elaborato rappresentando lo schema fognario corretto.

Sorgeacqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE TECNICO
Geom. Guazzi Manuela

*Atto Firmato Elettronicamente
secondo le normative vigenti*

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MB S.r.l.

Comune di Crevalcore (BO), via dell'Industria n. 187, loc. Beni Comunali

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di di torneria, fresatura meccanica e lavorazioni di lamiera svolta dalla società MB S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Crevalcore, via dell'Industria n. 187D, loc. Beni Comunali, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società M.B. SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SPAZZOLATURA E LUCIDATURA

Portata massima	4400 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di pressostato misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario per garantire l'efficienza di filtrazione di abbattimento superiore al 90%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice

D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/03/2024 al PG/2024/53478).

Pratica Sinadoc 13430/2024

Documento redatto in data 09/08/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MB S.r.l.

Comune di Crevalcore (BO), via dell'Artigianato n. 430/D, loc. Beni Comunali

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 14/10/2023, presentata dalla società MB S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, del Comune di Crevalcore per l'attività di torneria, fresatura meccanica e lavorazioni di lamiera.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/105471 del 07/06/2024.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Crevalcore con nota Prot. n. 16833 del 11/06/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Crevalcore, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/105471 del 07/06/2024, con nulla osta acustico Prot. n. 16833 del 11/06/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/06/2024 al PG/2024/107918). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 14/10/2023 da Marino Pasquali, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società MB S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 20/03/2024 al PG/2024/53478).

Pratica Sinadoc 13430/2024

Documento redatto in data 09/08/2024



Comune di Crevalcore

Città Metropolitana di Bologna

6^ AREA TECNICA – URBANISTICA ED EDILIZIA
SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

RIF. PROT. N. 8148/2024 DEL 18/03/2024
Rif. ARPAE SINADOC 13430/2024

Procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Rif. Pratica **SUAP n. 65/2024**

PROT. N. 0016833/2024

del 11/06/2024

CLASSIFICAZIONE: 06.11 FASCICOLO: 34/2025

Spett.le **ARPAE**
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

Pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

p.c. **M.B. S.R.L.**
Pec: [c/o ALBANO ROSA \(tecnico incaricato\)](mailto:c/o ALBANO ROSA (tecnico incaricato) grbiochemilab@arubapec.it)
grbiochemilab@arubapec.it

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per autorizzazione allo scarico di acque di scarto di addolcitore in pubblica fognatura e matrice emissioni in atmosfera, in fabbricato ad uso produttivo ubicato a Crevalcore, in Via dell'Industria n. 187.
FOGLIO 98 MAPP. 517 SUB. 5.
Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 e ss.mm.e ii.

LA RESPONSABILE DELL'AREA

In merito alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, presentata a questa Amministrazione in data 18/03/2024, Prot. 8148;

Visto l'Avvio del procedimento di cui al Ns. Prot. n. 8449 del 20/03/2024 dal quale si evince che l'Amministrazione procedente è il Comune di Crevalcore e l'autorità competente è ARPAE;

Visti gli elaborati presentati e le dichiarazioni rese, a firma del tecnico Pasquali Marino iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. RER/00906 e nell'Elenco Nazionale al n. 5948;

Rilevato che l'istanza è relativa alla matrice scarichi, emissioni in atmosfera e acustica;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, e il DPR 227/2011;

Visti il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio vigenti al momento della presentazione della domanda, così come modificati dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012;

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, che inserisce l'area di intervento in Classe V "Aree prevalentemente industriali - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni" (70-60 dBA);

Comune di Crevalcore

(Sede Legale) Via G. Matteotti, 191 - 40014 Crevalcore (BO) - (Sede provvisoria) Via Persicetana, 226 - 40014 Crevalcore (BO)

Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938

Codice Fiscale 00316400373 - Partita Iva 00502381205 - Codice Identificativo A00CREVA

e-mail p.e.c. comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it - sito: www.comune.crevalcore.bo.it



Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore – del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Vista la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* redatta dal tecnico Pasquali Marino iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. RER/00906 e nell'Elenco Nazionale al n. 5948 redatta ai sensi della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico ai sensi L.R. 9 maggio 2001, n.15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico" da cui risulta che "*Stato attuale - un livello del rumore equivalente medio residuo di 52 dB(A) presso il ricettore R posizionato a circa 60 metri dal capannone. Stato di Progetto - "Con l'inserimento del nuovo impianto automatico di estrazione il contributo della sorgente sonora sarà ininfluenza sulla facciata di R in quanto sarà teoricamente pari a circa 45 dB(A) che comporterà un livello equivalente medio teorico del rumore ambientale pari a circa 53 dB(A)"*

Rilevato che la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* è stata redatta indicando la Classe V "Aree prevalentemente industriali e aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni" e verificati i valori di progetto per i limiti di immissione 70-60 dBA, e ritenuto quindi ampiamente verificati i limiti della Classe V;

Visto il parere espresso dal ARPAE di cui al Sinadoc n. 13430/2024, acquisito agli atti del Comune di Crevalcore con Prot. n. 16469 del 07/06/2024, favorevole con prescrizioni:

- a) *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del punto di emissione in atmosfera E1 - SPAZZOLATURA/LUCIDATURA, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i recettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate;*
- b) *osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il recettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
- c) *qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- d) *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- e) *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- f) *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo della sorgente sonora descritta nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- g) *l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*



Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, con la presente

RILASCIA

NULLA OSTA IN MATERIA DI ACUSTICA

alla realizzazione di opere e interventi oggetto, con l'obbligo di adempiere alle prescrizioni espresse da ARPAE di cui al Sinadoc n. 13430/2024, acquisite agli atti del Comune di Crevalcore con Prot. n. 16469 del 07/06/2024, ed alle seguenti disposizioni generali:

- 1) *la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;*
- 2) *le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;*
- 3) *non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto previste nella documentazione presentata;*
- 4) *l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda;*
- 5) *la ditta dovrà rispettare le prescrizioni espresse con parere ARPAE Prot. n. 16469/2024*

Alla violazione delle disposizioni citate si provvede con l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.10, comma 3, della legge 447/95 e ss.mm. e ii.

Crevalcore, 11/06/2024

La Responsabile della 6^Area Tecnica
Urbanistica ed Edilizia
(Mirna Quaglieri)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Legvo 82/2005)



S. Giorgio di Piano, 06/06/2024

Sinadoc 13430/2024

Comune di Crevalcore
Ufficio Ambiente
Sede

Pec: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive di Crevalcore
6^ AREA TECNICA – URBANISTICA ED EDILIZIA
c.a. *Mirna Quaglieri*
Pec: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. *Farnè Lorenzo*

OGGETTO: Domanda per nuova autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **M.B. S.R.L. con sede legale in via dell'Industria n. 53 a Crevalcore (BO) e stabilimento in Via dell'Industria n. 187 a Crevalcore (BO) - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Rif. Pratica Suap n.65/2024**

In riferimento alla domanda di nuova AUA per nuovo stabilimento della ditta in oggetto, presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 18/03/2024, agli atti di ARPAE al PG/2024/53478 del 20/03/2024, relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico. Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2024/68639 del 12/04/2024).

Preso visione della relazione denominata *"Valutazione previsionale di impatto acustico"* redatta da TCA¹, Revisione 14/10/2023, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge l'attività metalmeccanica. In particolare progetta, realizza stampi e produce manufatti in metallo per conto terzi utilizzando presse, rettifiche, macchine a controllo numerico e tradizionali. La ditta svolge l'attività in due distinti capannoni denominati A e B in Via Dell'Artigianato, 430/D e chiede l'autorizzazione per il nuovo stabilimento di Via dell'Industria 187, in cui ha intenzione di installare il punto di emissione E1 per l'attività di spazzolatura/lucidatura dei manufatti (attività che erano prima effettuate all'interno del capannone "B" di **Via dell'Artigianato 430/D - Pratica Sinadoc n. 11182/2024 - sempre nell'area industriale di Crevalcore**).

¹ Trattasi del tecnico in acustica dott per. ind. PASQUALI MARINO iscritto al n° 5948 dell'elenco Enteca.

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA dovrebbe analizzare lo **stato di fatto** dove non è presente la futura sorgente sonora fissa esterna al servizio della attività di spazzolatura, in modo da verificare il livello del rumore residuo e la sua compatibilità acustica in termini di rispetto del valore limite di immissione assoluto (clima acustico di zona); successivamente dovrebbe analizzare lo **stato di progetto** facendo una valutazione previsionale del rumore ambientale considerando l'inserimento del nuovo impianto di aspirazione esterno funzionante solamente nel periodo diurno. In riferimento a tale unica sorgente sonora descritta dal TCA trattasi di un nuovo impianto automatico di estrazione al servizio della zona di spazzolatura dei prodotti nell'area produttiva interna. Questo apparato sarà dotato di ventole e altri dispositivi necessari per il corretto funzionamento alimentato da un motore elettrico la cui operatività e durata sarà di tipo continuo nel periodo diurno con partenza a seconda delle necessità produttive.

I dati della sorgente sono riportati nella scheda tecnica fornita dal costruttore e riportata nella valutazione: sulla scheda tecnica viene riportato il valore di rumorosità della macchina: livello di **PRESSIONE SONORA $L_p = 82 \text{ dB(A)} + 3 \text{ dB(A)}$** (tolleranza). Viene quindi considerato un valore complessivo pari a **85 dB(A)**, come riportato nella valutazione previsionale i valori di pressione sonora L_p si intendono misurati in campo libero (alla distanza di 1,5 m) con il ventilatore funzionante alla portata di massimo rendimento.

Dalla **formula della divergenza geometrica** delle onde, supposto il comportamento della sorgente puntiforme con propagazione delle onde sferiche, è possibile ottenere il livello di pressione sonora ad una distanza nota, conoscendo il livello di potenza sonora della sorgente:

$$L_p = L_w - 20 \log(r) - 11 + D \quad (1)$$

Nel caso in esame, non essendo stato fornito il livello di potenza sonora, si considera la formula inversa, ottenendo così la potenza sonora della sorgente e, per verificare il rispetto del valore limite in facciata al ricettore, si può eseguire il successivo calcolo alla distanza del ricettore, considerando anche il fattore di direttività:

$$L_w = L_p + 20 \log(r) + 11 - D \quad (2)$$

Nella relazione presentata viene erroneamente calcolato il livello acustico teorico della sorgente sostituendo nella formula (1) il livello di pressione sonora in luogo di quello di potenza sonora. Sostituendo invece nella formula (2) $L_p = 85 \text{ dB(A)}$ livello di pressione sonora alla distanza di 1,5 m si ricava il valore $L_w = 93,5 \text{ dB(A)}$. Quindi a pg. 15 di 25 della citata relazione il TCA riporta erroneamente il livello acustico teorico della sorgente considerata pari a 45 dB(A) in luogo di 53 dB(A) e, pertanto, il livello equivalente previsto in facciata al ricettore e riportato al paragrafo 10 risulta pari a $55,5 \text{ dB(A)}$ e non $52,8 \text{ dB(A)}$ arrotondato a 53 dB(A) .

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in data 02/10/2023) e posizionamento del microfono nel punto di misura "M", posto in corrispondenza della facciata esposta dell'unico ricettore individuato R (a circa 60 metri

dall'insediamento dove sarà prevista la futura sorgente sonora esterna), per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovvero sia del rumore residuo dell'area.

- Calcolo del livello di rumore ambientale come sopra descritto, al recettore R (distante circa 60 m) con la sorgente in funzione al massimo rendimento tramite l'utilizzo della formula di calcolo in cui l'attenuazione che si produce all'aumentare della distanza tra sorgente e ricevitore è dovuta alla **divergenza geometrica** delle onde, supposto il comportamento della sorgente puntiforme (propagazione delle onde sferiche).
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale), considerando come rumore residuo 52 dB(A), corrispondente al valore medio delle rilevazioni fonometriche effettuate con la tecnica di campionamento.

Il Comune di Crevalcore ha predisposto, così come evidenziato dal TCA, la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione come "Classe V² – Area prevalentemente industriale", nella stessa classe è situato il recettore individuato R, più vicino alla futura sorgente sonora costituito da uffici amministrativi al servizio di altra ditta.

Come riportato dal TCA nella valutazione previsionale di impatto acustico, vista la tipologia della zona industriale in cui sono inseriti l'azienda e il recettore e, considerando che il ricettore è esposto al rumore del traffico veicolare e alle attività già presenti all'interno della zona industriale al quale va sommato quello prodotto dalla sorgente sonora di futura installazione al servizio della ditta MB, dai risultati dei calcoli, il contributo della nuova sorgente sonora estrattore, dovrebbe garantire il rispetto di tutti i limiti di zona assoluto e differenziale ai sensi della normativa vigente.

Il che, tuttavia, risulta verificato solo se si considera il livello di rumore residuo pari a 52 dB(A), corrispondente al valore medio delle rilevazioni fonometriche effettuate con la tecnica di campionamento. Se per il calcolo del differenziale si sceglie per rimanere a favore di sicurezza rispetto al ricettore, il valore minimo registrato 46,9 dB(A) arrotondato a 47 dB(A), è previsto invece un superamento del limite dei 5 dB(A) nel periodo diurno (+ 8,5 dB(A) a fronte dei + 3,5 calcolati a seguito dell'applicazione della formula corretta (2) e non + 1 come riportato erroneamente a pg. 16 di 25 nella tabella della valutazione previsionale di impatto acustico. L'analisi condotta e le misure effettuate sono state eseguite esclusivamente nel periodo diurno (6:00 - 22:00) in quanto non sono previste attività lavorative della **M.B. S.R.L.** nel periodo di riferimento notturno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del punto di emissione in atmosfera E1 - SPAZZOLATURA/LUCIDATURA, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i recettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nelle condizioni più gravose di*

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- esercizio dell'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento;*
- b. la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il recettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
 - c. qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
 - d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
 - e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
 - f. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo della sorgente sonora descritta nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
 - g. l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

***Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)***

(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.